

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO (CGC)

AIRIUM

Versione 01.07.2022

Holcim (Svizzera) SA



§ 1 – Base per gli ordini e applicazione delle condizioni di vendita e fornitura

1.1 Le presenti «Condizioni generali di vendita e fornitura» (CGC) disciplinano il rapporto tra committente e contraente. In caso di eventuali contraddizioni, si applicano le seguenti disposizioni nell'ordine elencato:

- L'offerta completa dell'elenco di fornitura (descrizione dell'oggetto della prestazione)
- Le presenti CGC

1.2 Eventuali deroghe alle presenti CGC nonché alle condizioni di contratto del committente non hanno alcuna efficacia e non diventano parte integrante del contratto, a meno che il contraente non le accetti per iscritto, in tutto o in parte.

§ 2 – Esecuzione degli ordini

In linea di principio, gli ordini devono essere indirizzati al contraente. Un ordine pervenuto via Internet o tramite mezzi elettronici si considera accettato solo se espressamente confermato dal contraente. L'ordine diventa vincolante dopo essere stato accettato dal contraente.

§ 3 – Fornitura e prestazione

3.1 La strada di accesso al cantiere deve essere adatta al transito di veicoli con un peso totale fino a 40 t. Il veicolo deve poter accedere al cantiere senza ostacoli e senza tempi di attesa su una carreggiata in buone condizioni. Il committente deve, a proprie spese, ottenere e comprovare in tempo utile l'esistenza di eventuali autorizzazioni amministrative, attuare misure di protezione e provvedere alla pulizia della strada e delle vie di transito. I costi aggiuntivi dovuti all'uso di catene e verricelli, alla guida su strade di montagna, in particolare al di fuori della rete stradale pubblica, nonché ai tempi di attesa sono a carico del committente.

3.2 L'ora di arrivo del veicolo coincide con il momento in cui questo raggiunge il cantiere.

3.3 L'obbligo di prestazione del contraente viene sospeso se la fornitura è ostacolata da impedimenti al di fuori del suo controllo (ad es. forza maggiore o condizioni meteorologiche), tra cui, in particolare, temperature esterne inferiori a +10 C° o superiori a +30 C° rilevate nel luogo di posa. Le conseguenze di eventuali ritardi nel progetto edile dovute a tali circostanze sono a carico del committente.

3.4 Laddove le circostanze rendano impossibile la fornitura o la prestazione, il contraente è esonerato dai relativi obblighi.

3.5 Qualora il veicolo non giunga puntualmente al cantiere, le conseguenze legali del ritardo si ripercuotono sul contraente solo trascorso un periodo di un'ora e mezza, che inizia nel momento in cui il committente sollecita la prestazione.

3.6 In caso di ritardi, il contraente si impegna a effettuare la fornitura nel più breve tempo possibile, assumendosi la responsabilità nei confronti del committente per qualsiasi danno causato dal ritardo fino a un massimo della metà del valore dell'ordine. Inoltre, è esclusa qualsiasi responsabilità per richieste di risarcimento da parte di terzi (ad es. sanzioni contrattuali di terzi) e per perdita di profitto.

3.7 In caso di ordini di grandi dimensioni che richiedono la fornitura successiva di leganti in cantiere, il contraente si riserva il diritto di

applicare un sovrapprezzo per le spese aggiuntive.

3.8 Qualora il committente intenda posticipare la fornitura, deve comunicarlo per iscritto al contraente almeno 48 ore lavorative prima dell'orario di fornitura concordato, rimborsando le spese aggiuntive causate dal rinvio. Gli autisti del contraente non sono autorizzati a rilasciare o ricevere dichiarazioni per conto dello stesso.

3.9 Il committente deve garantire la regolare presa in consegna del materiale. I collaboratori del committente che firmano la bolla di consegna dispongono dell'autorizzazione alla presa in consegna e alla firma.

§ 4 – Prestazioni in cantiere

4.1 Il committente deve mettere a disposizione del veicolo un'area idonea e pianeggiante di 12 m di lunghezza. Di norma, la distanza di pompaggio garantita è pari a un massimo di 50 metri. Il committente deve comunicare in congruo anticipo al contraente eventuali esigenze particolari.

4.2. L'operatore del contraente è autorizzato solo all'impiego del veicolo. La responsabilità dell'adeguata messa in opera del materiale è totalmente a carico del committente. Qualora necessiti dell'aiuto del contraente a questo proposito, il committente deve richiederlo preventivamente per iscritto.

4.3 Il pompaggio o il trasporto in altro modo del materiale su richiesta del committente, ad esempio attraverso tubazioni e tubi flessibili estesi oltre l'estremità del tubo flessibile del veicolo, può determinare un cambiamento nella qualità del materiale. I costi aggiuntivi o le conseguenze dei danni che ne possono derivare sono a carico del committente.

4.4. Il committente deve assicurare a proprie spese la possibilità di lavare il veicolo nell'area del cantiere, nonché la fornitura di acqua per il processo di miscelazione. Tra i suoi compiti rientra inoltre lo smaltimento dell'acqua residua prodotta dal lavaggio delle tubazioni o del veicolo. Se la pulizia in loco non è possibile, il committente ne deve informare il contraente al momento dell'assegnazione dell'ordine. I costi aggiuntivi che ne derivano sono a carico del committente.

4.5 Per la posa del prodotto, il committente deve sempre utilizzare un sottofondo adatto allo scopo (ad es. teli di plastica o geotessili), specificandone l'idoneità. Anche in questo caso, il committente si assume il rischio esclusivo dell'idoneità del sottofondo e dell'intera lavorazione del materiale. Al riguardo, il contraente non è tenuto a fornire alcuna avvertenza.

§ 5 – Verifica del materiale

5.1 La massa volumica del materiale dall'estremità del tubo flessibile deve essere verificata dal contraente prima della messa in opera, con firma del verbale da parte del committente. La firma certifica il rispetto dei requisiti di densità.

5.2 Se la verifica evidenzia il mancato rispetto della garanzia di densità, il materiale non viene posato e il contraente si impegna a organizzare una fornitura successiva nel minor tempo possibile. Lo stesso è responsabile nei confronti del committente al massimo nella misura indicata al punto 2.9 per eventuali conseguenze del ritardo.

5.3 Ulteriori verifiche devono essere effettuate dal committente stesso e a sue spese. Il contraente garantisce la qualità delle proprietà di densità solo dall'estremità del tubo flessibile.

§ 6 – Garanzia e risarcimento danni

6.1 Il contraente garantisce il rispetto delle proprietà della massa volumica solo «dall'estremità del tubo flessibile». Queste sono direttamente accertabili durante la posa del materiale e vengono verificate e registrate dalle parti ai sensi del punto 5. Qualora, per qualsivoglia motivo, non si provveda alla firma di un verbale o alla verifica dall'estremità del tubo flessibile, spetta al committente dimostrare la presenza di difetti al momento della consegna (punto 6.6).

6.2 La massa volumica comunicata dal contraente deve essere intesa come un valore target. L'adempimento delle prestazioni si considera corretto anche in presenza di scostamenti del +/- 15%. È possibile richiedere la documentazione della verifica eseguita dal contraente presso l'EMPA.

6.3 Si esclude espressamente qualsiasi garanzia per le proprietà del materiale al di là del rispetto della massa volumica. In particolare, l'obbligo di garanzia del contraente non si estende alle proprietà del materiale dopo la posa. Tuttavia, si ricorda al committente che le modifiche apportate al materiale possono avere conseguenze di vasta portata sulle sue proprietà. In tal senso, il contraente è sollevato dall'obbligo di fornire qualsiasi avvertimento riguardante trasformazioni successive.

6.4 In particolare, il contraente non è responsabile della scelta del prodotto appropriato e della valutazione dell'idoneità del prodotto per il tipo di utilizzo (componente, luogo di posa ecc.).

6.5 In ogni caso, la responsabilità per i danni è limitata alle situazioni di negligenza grave o dolo, con l'esclusione di qualsiasi risarcimento per perdita di profitto, danni conseguenti, danni indiretti o danni a terzi.

6.6 La consegna si considera avvenuta nel momento in cui il materiale lascia la sfera di competenza del contraente (dall'estremità del tubo flessibile). La messa in opera del materiale (uso del tubo flessibile in cantiere) deve essere effettuata direttamente dal committente.

6.7 Il committente deve verificare la correttezza di tutti i documenti emessi dal contraente per la certificazione di una fornitura (ad es. bolla di consegna), durante o al termine della fornitura e nel luogo di fornitura. Se i documenti non vengono contestati al momento della verifica, il committente riconosce la correttezza del loro contenuto. Quando si utilizza lo strumento online del contraente (Holcim Partnernet), le bolle di consegna (sia firmate che non) vengono registrate, raccolte e inviate per via elettronica al committente affinché ne possa prendere visione. In assenza di una contro-relazione entro il termine stabilito, le bolle di consegna non firmate inviate per via elettronica si considerano accettate.

6.8 I nostri prodotti non devono in nessun caso essere ingeriti e/o entrare in contatto con la pelle, poiché potrebbero causare allergie, arrossamenti e/o ustioni. Bisogna sempre astenersi dalle seguenti 4 azioni:

- toccare il cemento o il calcestruzzo a mani nude.
- lisciare la pasta di cemento con le dita
- toccare a mani nude un attrezzo su cui è aderito cemento, malta o calcestruzzo fresco
- inginocchiarsi nel calcestruzzo fresco o in un ambiente umido contenente cemento.

È inoltre necessario osservare le seguenti precauzioni:

- indossare guanti impermeabili (in PVC, neoprene, lattice...) con fodera in cotone (no guanti in pelle)
- utilizzare creme protettive prima e dopo il lavoro, soprattutto per mani e avambracci
- indossare indumenti impermeabili che coprano tutto il corpo e che devono essere tolti e lavati dopo il lavoro
- indossare stivali impermeabili e ginocchiare impermeabili, altrimenti i piedi e le ginocchia possono entrare in contatto con il calcestruzzo o la malta fresca
- indossare sempre occhiali di sicurezza e un casco
- togliere e lavare tutti gli indumenti da lavoro alla fine del lavoro.

I BAMBINI DEVONO ESSERE SEMPRE TENUTI LONTANI DALLA LAVORAZIONE DEI NOSTRI PRODOTTI.

Se, nonostante queste precauzioni, si è verificato un contatto diretto con gli occhi o con la pelle (ad esempio, cemento fresco sotto l'orologio da polso o in uno stivale), sciacquare immediatamente e a lungo (almeno 10-15 minuti) con acqua fredda e pulita.

In caso di contatto con gli occhi adottare queste precauzioni: rimuovere immediatamente le lenti a contatto (se possono essere facilmente rimosse) e sciacquare con cura con acqua fredda e pulita per almeno 10-15 minuti.

Se gli indumenti sono impregnati di cemento fresco, rimuoverli immediatamente e pulire accuratamente le parti del corpo che sono entrate in contatto con gli indumenti. Se l'irritazione o il dolore persistono, o in caso di ingestione accidentale, consultare immediatamente un medico. In caso di contatto con gli occhi, consultare immediatamente uno specialista.

L'acquirente si impegna a informare il destinatario finale del prodotto sulle precauzioni da osservare durante l'uso. L'obbligo di fornire consulenza si applica in particolare in misura maggiore se il destinatario è un privato.

§ 7 - Prezzi, fatturazione e condizioni di pagamento

7.1 Tutti i prezzi (salvo diversa indicazione) sono espressi in franchi svizzeri e al netto dell'IVA. I prezzi dei materiali sono calcolati in base ai m³.

7.2 Le forniture o le prestazioni rese dal contraente vengono fatturate sulla base delle bolle di consegna confermate dal committente.

7.3 Salvo accordi di pagamento particolari, le fatture del contraente sono esigibili immediatamente e senza alcuna detrazione.

7.4 In caso di ritardo nel pagamento, al committente vengono addebitati gli interessi di mora nella misura del 5% a partire dalla data di esigibilità. In caso di ritardo, il committente è

tenuto inoltre a pagare le spese di sollecito pari all'1% dell'importo in essere del credito, tuttavia non meno di CHF 100.00, nonché le spese di riscossione maturate e i costi per l'intervento dell'avvocato. Holcim si riserva inoltre il diritto di incaricare un'agenzia di recupero crediti per far valere i suoi crediti, il che comporterà costi aggiuntivi secondo www.fairpay.ch.

7.5 Tutti i crediti del contraente diventano immediatamente esigibili se il committente è in ritardo con l'adempimento di uno dei crediti in sospeso. Lo stesso vale nel caso in cui il committente cessi i pagamenti, sia sovraindebitato, venga aperta una procedura di insolvenza sul suo patrimonio o l'apertura di tale procedura venga respinta per mancanza di patrimonio, o si venga a conoscenza di circostanze che giustifichino ragionevoli dubbi sulla solvibilità del committente.

7.6 In presenza di crediti per diverse forniture o prestazioni, è il contraente a decidere l'allocazione degli introiti. Si esclude qualsiasi diritto di ritenzione del committente imprenditore, che ha facoltà di compensare eventuali controprestazioni solo se non contestate o legalmente accertate.

7.7 In caso di ritardo colposo nel pagamento, il contraente ha il diritto, fatte salve le conseguenze giuridiche previste dalla legge, di subordinare ulteriori forniture o prestazioni a pagamenti anticipati o alla presentazione di garanzie.

7.8 Il contraente è autorizzato alla trasmissione delle fatture in formato elettronico (fattura PDF). Egli ha inoltre facoltà di cedere a terzi i propri crediti nei confronti dell'acquirente (factoring).

7.9 Il contraente si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento i prezzi in seguito all'aumento dei costi rilevanti per la produzione (ad es. prezzi dell'energia e delle materie prime).

§ 8 Forza maggiore

8.1 Se il contraente è impossibilitata ad adempiere ai propri obblighi a causa di eventi di forza maggiore, indipendentemente dal fatto che tali eventi si siano verificati presso il contraente o presso il fornitore a monte, il termine di consegna sarà prorogato per la durata dell'impedimento oltre ad un ragionevole periodo per il riadattamento della consegna, senza che ad il contraente possa essere richiesto il risarcimento dei danni o nei suoi confronti possano essere invocati altri rimedi contrattuali per violazione del contratto. Le parti concordano inoltre che il contratto può essere risolto da una delle parti se la durata dell'impedimento supera i 120 giorni.

Per forza maggiore si intende

- a) Guerra (dichiarata o non dichiarata), ostilità, attacco, atti di nemici stranieri, mobilitazione militare su larga scala;
- b) Guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, presa di potere militare o di altro tipo, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- c) Restrizioni monetarie e/o commerciali, embarghi, sanzioni;

- d) Atti ufficiali legali o illegali, rispetto di leggi o ordini governativi, espropriazione, confisca di opere, requisizione, nazionalizzazione;
- e) Peste, epidemia, pandemia, disastro naturale o evento naturale estremo;
- f) esplosione, incendio, distruzione di apparecchiature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informatici o dell'energia elettrica;
- g) agitazioni industriali generali

e ogni altra circostanza che non poteva essere prevista e/o non poteva essere evitata con la dovuta diligenza degli affari. Le difficoltà di consegna e le problematiche nelle consegne di cui il contraente non è responsabile e che comportano l'indisponibilità di singoli prodotti in quantità sufficiente o prezzi più elevati saranno trattate allo stesso modo. Il contraente avrà il diritto di decidere liberamente sull'allocazione delle risorse disponibili.

8.2 Se la consegna diventa impossibile, il contraente è esonerato dall'obbligo di adempiere ai propri obblighi contrattuali e esente da qualsiasi responsabilità per danni o qualsiasi altro rimedio contrattuale per violazione del contratto. Il contraente ne darà immediata comunicazione all'Acquirente e rimborserà immediatamente qualsiasi corrispettivo già pagato.

§ 9 - Foro competente

9.1 Per le operazioni di fornitura e pagamento, nonché per tutte le controversie derivanti dal rapporto contrattuale, le parti riconoscono la sede legale del contraente come foro competente. In alternativa, il contraente può citare in giudizio il committente anche presso la sede legale dello stesso.

9.2 Si applica il diritto svizzero con l'esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci.

§ 10 - Varie

10.1 Protezione dei dati: la gestione del rapporto contrattuale con i nostri clienti richiede il trattamento di dati generali e personali, a cui il committente acconsente, accettando che il contraente possa divulgarli anche a imprese collegate in Svizzera o all'estero, ai fini dello svolgimento e del mantenimento delle relazioni commerciali.

10.2 Gli accordi verbali sono vincolanti per il contraente solo con la sua conferma scritta.

10.3 Nel caso in cui una o più disposizioni delle presenti condizioni generali di contratto e fornitura siano o diventino inefficaci, inapplicabili o nulle, ciò non pregiudica la validità delle restanti condizioni generali di vendita e fornitura che sono diventate parte integrante del contratto. Eventuali condizioni dell'acquirente in contrasto con le presenti condizioni generali di contratto nel modulo d'ordine del committente o di altro tipo cessano di applicarsi con l'accettazione dell'ordine, anche se ciò non è espressamente indicato o escluso.

§ 11 - Modifica delle condizioni

Il contraente si riserva il diritto di modificare le presenti condizioni in qualsiasi momento con un preavviso di 30 giorni.

Holcim (Svizzera) SA

Hagenholzstrasse 83

8050 Zurigo

marketing-ch@holcim.com

www.holcim.ch / www.holcimpartner.ch

Telefono +41 58 850 68 68